



Camera di Commercio
Firenze

dal 1770 la casa delle imprese

INTERVENTO A SOSTEGNO DELLE MICRO , PICCOLE E MEDIE IMPRESE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER L'OTTENIMENTO DELL'ATTESTAZIONE SOA – ANNO 2025

ARTICOLO 1 – FINALITA' E AMBITO DI INTERVENTO

1. La Camera di Commercio di Firenze ha destinato la somma di € 30.000,00 a sostegno delle micro, piccole e medie imprese della città metropolitana di Firenze per l'acquisizione di servizi qualificati finalizzati al rilascio dell'attestazione di qualificazione SOA, necessaria alle stesse per la partecipazione a gare di appalto pubbliche.

ARTICOLO 2 – DOTAZIONE FINANZIARIA, NATURA ED ENTITÀ DELL'AGEVOLAZIONE

1. Le risorse complessivamente stanziare dalla Camera di Commercio di Firenze ammontano ad **€ 30.000,00**.
2. Le agevolazioni saranno accordate sotto forma di contributi a fondo perduto.
3. Il contributo camerale sarà pari al **50%** delle spese ammissibili, con un minimo di spesa di € 3.000,00 (esclusa Iva) ed un massimo di contributo per ciascuna impresa pari ad **€ 2.000,00**.
4. Alle imprese in possesso del rating di legalità¹ verrà riconosciuta una premialità di € 100,00 nel limite del 100% delle spese ammissibili e nel rispetto dei pertinenti massimali relativi agli aiuti de minimis di cui all'articolo 10 del presente disciplinare.
5. I contributi saranno erogati con l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28, *comma* 2, del D.P.R. 29.09.1973, n. 600.
6. La Camera di Commercio di Firenze si riserva la facoltà, qualora ne ricorrano i presupposti, di chiudere i termini della presentazione delle domande in caso di esaurimento anticipato delle risorse.

ARTICOLO 3 – SOGGETTI BENEFICIARI

1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente disciplinare le imprese che, alla data di presentazione della domanda e alla data di liquidazione del contributo, presentino i seguenti requisiti:
 - a. siano micro, piccole o medie imprese come definite dall'allegato 1 del regolamento UE n. 651/2014²;
 - b. abbiano sede legale e/o unità locali nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di Firenze;
 - c. siano iscritte e attive³ al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Firenze;
 - d. siano in regola con il pagamento del diritto annuale camerale;
 - e. risultino in regola con gli adempimenti previdenziali ed assistenziali (DURC);
 - f. non abbiano forniture in essere con la Camera di Commercio di Firenze ai sensi dell'articolo 4 comma 6 del D.L. 95 del 06.07.2012, convertito nella L. 07.08.2012, n. 135⁴;

¹ Decreto-legge 1/2012 (Art. 5 ter - Rating di legalità delle imprese) modificato dal Decreto legge 29/2012 e convertito, con modificazioni, dalla Legge 62/2012.

² Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26.6.2014).

³ Verificare da visura camerale che l'impresa risulti attiva.

⁴ Sono escluse da tale fattispecie le imprese individuali, le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere attività di orientamento e formazione e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali, le associazioni sportive dilettantistiche nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.



Camera di Commercio
Firenze

dal 1770 la casa delle imprese

- g. non si trovino in fase di liquidazione e non siano soggette alle procedure concorsuali di cui al R.D. 16.03.1942, n. 267 e successive modificazioni, o alle procedure previste al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al D. Lgs. 12.01.2019, n. 14;
- h. abbiano legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'articolo 67 del D.Lgs. 06.09.2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia). I soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati nell'articolo 85 del D. Lgs. 06/09/2011, n. 159.

2. I requisiti di cui al comma 1, lettere a), b), c), e), f), g) e h) non potranno essere sanati qualora non posseduti alla data di presentazione della domanda e non mantenuti alla data di liquidazione del contributo.

- 3. Non possono essere beneficiari dei contributi in argomento le società partecipate dalla Camera secondo quanto previsto dall'articolo 1 comma 5 lettera c) del Regolamento per la concessione dei contributi camerali.

ARTICOLO 4 – SPESE AMMISSIBILI

- 1. Le imprese in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 possono presentare domanda per le spese sostenute per il rilascio dell'attestazione da parte delle SOA (autorizzate dall'ANAC) per qualsiasi categoria e classifica. Non sono ammissibili le spese sostenute per la verifica triennale della suddetta attestazione.
- 2. Ogni impresa può presentare una sola richiesta di contributo allegando i documenti richiesti al successivo articolo 5.
- 4. Possono essere ammesse al contributo le **spese fatturate e pagate a partire dal 1° gennaio 2025 ed entro il 31 dicembre 2025** (criterio di competenza della spesa), purché l'attestazione SOA sia ottenuta nell'anno 2025.
- 5. Non sono ammissibili le fatture emesse da soggetti aventi legali rappresentanti, amministratori, soci in comune con il richiedente il contributo camerale.
- 6. Non sono in alcun caso ammissibili i pagamenti effettuati in contanti e/o da un soggetto terzo rispetto all'impresa beneficiaria del contributo.

ARTICOLO 5 – MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

- 1. A pena di esclusione, le richieste di contributo devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, attraverso la piattaforma (gratuita) RESTART accedendo al link: <https://restart.infocamere.it> a partire **dalle ore 12:00 del 05.05.2025 e fino alle ore 16 del 27.06.2025**, salvo chiusura anticipata del disciplinare per esaurimento dei fondi disponibili. Il disciplinare sarà visibile sulla piattaforma solo a partire dalle ore 12.00 del 05.05.2025. La comunicazione relativa all'eventuale esaurimento dei fondi verrà pubblicata sul sito internet della Camera di Commercio di Firenze all'indirizzo: www.fi.camcom.gov.it.
 - 2. Le domande di contributo devono essere inviate dal legale rappresentante del soggetto richiedente o da un intermediario delegato dallo stesso all'invio delle pratiche telematiche, indicandone il nome all'interno del modulo di domanda.
-



Camera di Commercio Firenze

dal 1770 la casa delle imprese

3. Nel caso di invio della domanda di contributo a cura del rappresentante legale dell'impresa deve essere utilizzata la piattaforma RESTART – **sezione beneficiari** (colore arancione) al link <https://restart.infocamere.it/> accessibile con CNS o SPID dell'imprenditore.
4. Nel caso di invio della domanda di contributo a cura di un intermediario incaricato dall'impresa come indicato nel modulo di domanda, deve essere utilizzata la piattaforma RESTART – **sezione intermediari** (colore blu) al link <https://restart.infocamere.it/intermediari/home>
5. Nel sistema informatico andrà selezionato il Bando denominato "Camera Commercio Firenze – Attestazione SOA - anno 2025".
6. Per l'invio telematico è necessario seguire le istruzioni delle apposite Guide aggiornate disponibili al link <https://restart.infocamere.it/aiuto> e al link (sezione intermediari) <https://restart.infocamere.it/intermediari/aiuto>.
7. La pratica telematica relativa alla richiesta di contributo dovrà essere composta dalla seguente documentazione:
 - a) **MODULO DI DOMANDA** disponibile sul sito internet www.fi.camcom.gov.it alla sezione Contributi;
 - b) **PREVENTIVO DI SPESA** emesso dall'Organismo SOA autorizzato dall'Anac per il rilascio dell'attestazione per qualsiasi categoria e classifica .
8. I documenti di cui al precedente comma, lettere a) e b) dovranno essere firmati digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria. Tutti i files dovranno essere firmati digitalmente **in formato Cades estensione .p7m**.
9. Dopo aver compilato tutti i campi richiesti dalla piattaforma ed avere allegato i documenti di cui al precedente punto 7 il sistema genererà automaticamente un **MODELLO RIEPILOGATIVO DEI DATI INSERITI** che dovrà essere firmato digitalmente e inserito nella domanda stessa. La sottoscrizione digitale di tale modello può avvenire da parte dell'imprenditore o dell'intermediario delegato.
10. Le domande saranno considerate **irricevibili e pertanto escluse d'ufficio senza comunicazione di preavviso di rigetto nei seguenti casi:**
 - a) domande inviate con modalità diverse dall'utilizzo della piattaforma telematica RESTART;
 - b) mancanza del modulo di domanda di cui al precedente comma 7, lettera a);
 - c) modulo di domanda non firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa richiedente il contributo;
 - d) completa mancanza dei preventivi di cui al precedente comma 7, lettera b);
 - e) domande inviate attraverso gli sportelli telematici aperti in contemporanea per altri bandi camerali o di altri enti.
11. La Camera di Commercio di Firenze è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per disguidi tecnici.

ARTICOLO 6 – ISTRUTTORIA PER AMMISSIBILITA' DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO

1. La Camera di Commercio di Firenze effettuerà un esame preliminare delle istanze pervenute seguendo l'ordine cronologico di invio per valutare che i soggetti richiedenti siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 del presente disciplinare.
2. Le domande regolari rispetto ai requisiti di cui all'articolo 3 e complete di tutti i documenti richiesti al precedente articolo 5 saranno ammesse fino ad esaurimento dei fondi stanziati.
3. I relativi contributi verranno concessi con provvedimento del dirigente competente entro 60 giorni dall'invio della domanda. **Tale concessione sarà comunque subordinata alla verifica della regolarità contributiva (DURC) che sarà reiterata anche in sede di rendicontazione e liquidazione del contributo.**
4. Nel caso di domande irregolari, che non rispondano ai requisiti di cui all'articolo 3, comma 1 lettera d) del presente disciplinare, l'ufficio preposto invierà per mail ordinaria (PEO) richiesta di regolarizzazione dei requisiti alla quale l'impresa dovrà rispondere entro il termine di 5 giorni lavorativi dall'invio della



**Camera di Commercio
Firenze**

dal 1770 la casa delle imprese

stessa. In tal caso, ai fini dell'inserimento in graduatoria per l'ammissibilità a contributo, la domanda conserverà la data di presentazione iniziale.

5. Qualora l'impresa non risponda entro il termine sopra indicato, l'ufficio preposto reitererà la richiesta tramite PEC, ai sensi dell'articolo 10 bis L. 241/1990, alla quale l'impresa dovrà rispondere entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della stessa. In tal caso, ai fini dell'inserimento in graduatoria per l'ammissibilità a contributo, la domanda prenderà la data della regolarizzazione o integrazione della documentazione.
6. Nel caso di domande irregolari, che non rispondano ai requisiti di cui all'articolo 3, comma 2 del presente disciplinare, l'ufficio preposto invierà per pec, entro il termine di 60 giorni dall'invio della domanda, comunicazione di non ammissibilità al contributo (ai sensi dell'articolo 10 bis della L. 241/1990) alla quale l'impresa dovrà rispondere, in caso di controdeduzioni, entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della stessa.
7. La mancata presentazione entro i termini suddetti della documentazione richiesta di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, senza giustificato motivo, deve intendersi quale rinuncia al contributo camerale. L'istanza sarà rigettata ed archiviata con provvedimento dirigenziale.
8. Fermo restando quanto previsto ai commi 4 e 5 del presente articolo, l'ufficio preposto potrà chiedere per le vie brevi, chiarimenti istruttori sui documenti presentati e, nel caso l'impresa non provveda all'invio dei medesimi, l'ufficio rinnoverà per pec la richiesta, alla quale l'impresa dovrà rispondere entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della stessa (ai sensi dell'articolo 10 bis della L. 241/1990). La mancata risposta a tale richiesta, senza giustificato motivo, deve intendersi quale rinuncia al contributo camerale, pertanto l'istanza sarà rigettata e archiviata con provvedimento dirigenziale.
9. Le domande pervenute che non potranno beneficiare del contributo a causa dell'esaurimento dei fondi stanziati, saranno poste in lista di attesa in base all'ordine cronologico. In caso di nuovo stanziamento a favore dell'iniziativa o di ulteriori risorse rese disponibili, l'ufficio provvederà ad istruirle con le stesse modalità sopra riportate.

ARTICOLO 7 – MODALITA' E TERMINI PER LA RENDICONTAZIONE

1. Le rendicontazioni dovranno essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, attraverso la piattaforma (gratuita) RESTART accedendo al link: <https://restart.infocamere.it> sezione RENDICONTA, **entro il 31.12.2025 (pena la revoca della concessione del contributo) e senza possibilità di proroghe**, con firma digitale. Si precisa che i files allegati dovranno essere firmati digitalmente in formato **Cades .p7m**.
2. La pratica telematica relativa alla rendicontazione dovrà essere composta dalla seguente documentazione:
 - a) **MODELLO RENDICONTAZIONE** debitamente compilato dall'impresa sulla realizzazione delle attività svolte, sottoscritto digitalmente dal titolare/legale rappresentante e disponibile sul sito internet www.fi.camcom.gov.it alla sezione Contributi;
 - b) **FATTURE ELETTRONICHE** intestate all'impresa richiedente in formato xml, laddove previste o in formati dai quali si evinca comunque che le fatture sono disponibili nell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate.

Tutte le fatture devono riportare il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato al progetto e comunicato via PEC dalla Camera di Commercio di Firenze all'impresa con la lettera di ammissibilità a contributo.

Per le fatture eventualmente emesse prima del provvedimento dirigenziale di ammissibilità, le imprese beneficiarie dovranno provvedere all'integrazione delle medesime con l'apposizione del CUP assegnato seguendo le modalità, alternative e di seguito riportate, indicate dall'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello n. 438/2020:



Camera di Commercio
Firenze

dal 1770 la casa delle imprese

- realizzare un'integrazione elettronica da unire all'originale e conservare insieme allo stesso con le modalità indicate, seppur in tema di inversione contabile, nella Circolare Agenzia delle Entrate n. 14/E del 2019;
- stampare il documento di spesa in formato foglio di stile SdI/versione ministeriale ed apporre con scritta indelebile il codice CUP (tale documento dovrà essere conservato ai sensi dell'articolo 39 del D.P.R. 633/1972);

c) **COPIA DELLE QUIETANZE** delle suddette fatture secondo le seguenti modalità:

- **bonifico bancario (allo sportello o tramite home banking): pagamenti ammessi con la ricevuta di avvenuta esecuzione del bonifico con la dicitura eseguito/pagato** oppure con la disposizione del bonifico e la copia della lista movimenti/estratto conto su carta intestata dell'istituto bancario dalla quale risulti il relativo addebito;
- **ricevuta bancaria (RI.BA):** pagamenti ammessi con l'avviso o l'elenco degli effetti in scadenza accompagnati dalla lista dei movimenti/estratto conto su carta intestata dell'istituto bancario da cui si evinca il relativo addebito oppure ricevuta di pagamento dell'effetto;
- **bancomat:** pagamenti ammessi con la ricevuta bancomat unitamente alla lista movimenti/estratto conto su carta intestata dell'istituto di credito da cui si desuma il relativo addebito;
- **carta di credito:** pagamenti ammessi con copia della lista movimenti/estratto conto della carta di credito unitamente alla lista movimenti/estratto conto del conto corrente dal quale si desuma l'addebito dell'importo mensile/trimestrale della carta di credito.
- **assegno bancario non trasferibile:** pagamenti ammessi con copia dell'assegno, unitamente alla copia della lista movimenti/estratto conto su carta intestata dell'istituto bancario del traente dal quale risulti il relativo addebito.

d) **COPIA DELL'ATTESTAZIONE SOA** rilasciata dall'Organismo SOA autorizzato dall'Anac.

Non sono in alcun caso ammissibili i pagamenti effettuati in contanti e/o da un soggetto terzo rispetto all'impresa beneficiaria del contributo.

ARTICOLO 8 – LIQUIDAZIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. La Camera di Commercio di Firenze effettuerà un'istruttoria delle rendicontazioni pervenute al fine di valutare che i soggetti richiedenti abbiano mantenuto il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 del presente disciplinare e che la documentazione trasmessa sia conforme a quanto previsto dai precedenti articoli 4 e 7.
2. Alle rendicontazioni regolari rispetto alle verifiche effettuate verranno liquidati i relativi contributi con provvedimento del dirigente competente entro 60 giorni dall'invio della rendicontazione.
3. Nel caso in cui, alla data di presentazione della rendicontazione, i soggetti richiedenti non rispondano ai requisiti di cui all'articolo 3, comma 1 lettera d) del presente disciplinare e/o la documentazione inviata di cui al precedente articolo 7 non sia completa, l'ufficio preposto invierà per e-mail ordinaria (PEO) richiesta di regolarizzazione dei requisiti ed/o integrazione della documentazione alla quale l'impresa dovrà rispondere entro il termine di 5 giorni lavorativi dall'invio della stessa.
4. Qualora l'impresa non risponda entro il termine sopra indicato, l'ufficio preposto reitererà la richiesta tramite PEC, ai sensi dell'articolo 10 bis L. 241/1990, alla quale l'impresa dovrà rispondere entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della stessa.
5. Nel caso di rendicontazioni irregolari presentate da soggetti che non rispondano ai requisiti di cui all'articolo 3, comma 2 del presente disciplinare, l'ufficio preposto invierà per pec, entro il termine di 60 giorni dall'invio della rendicontazione, comunicazione di revoca dell'ammissibilità al contributo (ai sensi



**Camera di Commercio
Firenze**

dal 1770 la casa delle imprese

dell'articolo 10 bis della L. 241/1990) alla quale l'impresa dovrà rispondere, in caso di controdeduzioni, entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della stessa.

6. La mancata presentazione entro i termini suddetti della documentazione richiesta di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo, senza giustificato motivo, deve intendersi quale rinuncia al contributo camerale. L'ammissibilità al contributo sarà revocata e l'istanza archiviata con provvedimento dirigenziale.
7. Fermo restando quanto previsto al comma 3 del presente articolo, l'ufficio preposto potrà chiedere per le vie brevi, chiarimenti istruttori sui documenti presentati e, nel caso l'impresa non provveda all'invio dei medesimi, l'ufficio rinnoverà per pec la richiesta, alla quale l'impresa dovrà rispondere entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della stessa (ai sensi dell'articolo 10 bis della L. 241/90). La mancata risposta a tale richiesta deve intendersi quale rinuncia al contributo camerale e l'ufficio competente procederà, senza ulteriori comunicazioni, con la revoca del contributo e l'archiviazione della domanda con provvedimento dirigenziale.
8. La mancata presentazione della rendicontazione entro i termini stabiliti dall'articolo 7, comma 1 determinerà, senza ulteriori comunicazioni, la revoca del contributo e l'archiviazione della domanda con provvedimento dirigenziale.

ARTICOLO 9 – ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI (DURC)

1. La liquidazione dei contributi di cui al precedente articolo 8, comma 2, sarà subordinata, senza eccezioni, alla verifica della regolarità degli adempimenti previdenziali e assistenziali (DURC) del soggetto beneficiario.
2. L'ufficio competente verificherà attraverso la piattaforma online dell'INPS la regolarità degli adempimenti previdenziali e assistenziali relativa all'impresa e, in caso di società di persone, ai soci.
3. Qualora dalla verifica effettuata emerga un DURC non regolare, l'ufficio competente invierà per pec una comunicazione, ai sensi dell'articolo 10 bis della L. 241/90, per informare l'impresa dell'inammissibilità della domanda (in fase di concessione) o della revoca dell'ammissibilità del contributo e della relativa archiviazione dell'istanza (in fase di liquidazione), senza alcuna possibilità di successive regolarizzazioni.

ARTICOLO 10 – CUMULO E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. Le agevolazioni di cui al presente disciplinare non sono cumulabili con altre concesse allo stesso titolo e per le stesse finalità dallo Stato e da altri Enti Pubblici.
2. Il contributo è concesso in regime "de minimis", ai sensi del Regolamento UE n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L/2023 del 15.12.2023). La Camera di Commercio si riserva ogni facoltà di accertamento in proposito.

ARTICOLO 11 – OBBLIGHI DELLE IMPRESE BENEFICIARIE DEI CONTRIBUTI

1. I soggetti beneficiari del contributo camerale sono obbligati, pena decadenza totale dell'intervento finanziario:
 - a. al rispetto di tutte le condizioni previste dal disciplinare;
 - b. a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal disciplinare e dagli atti da questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
 - c. a segnalare l'eventuale perdita, prima della concessione del contributo, del rating di legalità.

ARTICOLO 12 – CONTROLLI

1. La Camera di Commercio di Firenze si riserva la facoltà di svolgere, anche a campione e secondo le modalità da essa definite, tutti i controlli e i sopralluoghi necessari ad accertare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il contributo ed il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente disciplinare.

ARTICOLO 13 – REVOCA DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo sarà revocato nei seguenti casi:
 - a. mancata presentazione della rendicontazione entro i termini stabiliti dall'articolo 7, comma 1 del disciplinare (come già previsto all'articolo 8, comma 8);
 - b. mancato mantenimento in fase di rendicontazione, da parte dell'impresa beneficiaria del contributo concesso, dei requisiti di partecipazione previsti dall'articolo 3 o mancanza della documentazione richiesta dall'articolo 7;
 - c. irregolarità degli adempimenti previdenziali e assistenziali - DURC (come previsto all'articolo 9);
 - d. rilascio di dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del contributo;
 - e. impossibilità di effettuare i controlli di cui all'articolo 12 per cause imputabili al beneficiario;
 - f. esito negativo dei controlli di cui all'articolo 12.
2. In caso di revoca del contributo, le eventuali somme erogate dalla Camera di Commercio dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

ARTICOLO 14 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Ai sensi della L. 07.08.1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, responsabile del procedimento è la Dott.ssa Costanza Ceccarini, Elevata Qualificazione Sviluppo delle Imprese e del Territorio della Camera di Commercio di Firenze.

ARTICOLO 15– RICORSO GERARCHICO

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2 del Regolamento camerale per la concessione dei contributi, avverso i provvedimenti dirigenziali di rigetto e archiviazione potrà essere esperito ricorso gerarchico al Segretario Generale della Camera di Commercio di Firenze entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.